

Deliberazione 4 settembre 2009 - ARG/gas 119/09

Criteria per l'effettuazione delle procedure ad evidenza pubblica per l'individuazione dei fornitori di ultima istanza per l'anno termico 2009-2010

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 4 settembre 2009

Visti:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239/04 (di seguito: legge n. 239/04);
- la legge 23 luglio 2009, n. 99 (di seguito: legge n. 99/09);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 29 settembre 2006 (di seguito: decreto ministeriale 29 settembre 2006);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 3 settembre 2009 (di seguito: decreto ministeriale 3 settembre 2009);
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 18 ottobre 2001, n. 229/01 come successivamente modificata e integrata;
- la deliberazione dell'Autorità 17 luglio 2002, n. 137/02;
- la deliberazione dell'Autorità 18 gennaio 2007, n. 10/07 come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione n. 10/07);
- la deliberazione dell'Autorità 29 luglio 2004, n. 138/04 come successivamente modificata ed integrata;
- la deliberazione dell'Autorità 29 settembre 2004, n. 168/04 come successivamente modificata ed integrata;
- la deliberazione dell'Autorità 6 novembre 2008, ARG/gas 159/08 (di seguito: deliberazione ARG/gas 159/08);
- la deliberazione dell'Autorità 28 maggio 2009, ARG/gas 64/09 (di seguito: deliberazione ARG/gas 64/09) e in particolare l'Allegato A recante "Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi da gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane", come successivamente modificato e integrato (TIVG);
- la deliberazione dell'Autorità 5 giugno 2009, ARG/gas 69/09;
- la deliberazione dell'Autorità 28 luglio 2009, ARG/gas 105/09;
- la deliberazione dell'Autorità 3 settembre 2009, PAS 15/09.

Considerato che:

- il combinato disposto dai commi 5 e 8 dell'articolo 30 della legge n. 99/2009 ha introdotto nuove previsioni in materia di fornitore di ultima istanza (di seguito: FUI), stabilendo, tra l'altro, che:
 - la società Acquirente Unico S.p.A. (di seguito: l'AU) quale FUI garantisca la fornitura ai clienti finali domestici con consumi annui fino a 200.000 metri cubi in condizioni di continuità, sicurezza ed efficienza del servizio;
 - entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge medesima il Ministro dello Sviluppo Economico, sentita l'Autorità, adotti gli indirizzi ai quali si attiene l'AU al fine di assicurare la sicurezza e l'economicità degli approvvigionamenti di gas per i clienti finali di cui al precedente alinea;
 - sia stabilita, con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, la data di assunzione, da parte dell'AU, della funzione di garante della fornitura di gas per i clienti finali sopra richiamati;
- con il decreto 3 settembre 2009, il Ministro dello Sviluppo Economico ha dato una prima attuazione alle predette disposizioni, stabilendo, per l'anno 2009-2010, che:
 - l'AU sia competente ad individuare i singoli FUI per tale anno mediante lo svolgimento di apposite procedure concorsuali;
 - l'Autorità definisca le regole per lo svolgimento delle predette procedure, attendendosi ai medesimi indirizzi seguiti per l'espletamento delle procedure concorsuali relative all'anno termico 2008-2009;
- gli indirizzi di cui al precedente punto sono contenuti nel decreto ministeriale 29 settembre 2006, attuato dalla deliberazione n. 10/07; e che pertanto i fornitori di ultima istanza individuati per l'anno 2009-2010 sono tenuti a fornire il servizio, per tale periodo, ai clienti finali indicati nei predetti provvedimenti.

Ritenuto necessario:

- dare attuazione alle disposizioni del decreto ministeriale 3 settembre 2009, in coerenza con le disposizioni del decreto ministeriale 29 settembre 2006 e dei principi ricavabili dalla deliberazione n. 10/07

DELIBERA

1. di approvare *l'Allegato A* alla presente deliberazione recante "Criteri e modalità per l'individuazione dei fornitori di ultima istanza per i clienti finali di gas naturale con riferimento all'anno termico 2009-2010";
2. di trasmettere il presente provvedimento al Ministero dello Sviluppo Economico, alla Cassa conguaglio per il settore elettrico e all'Acquirente Unico;
3. di pubblicare sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e sul sito *internet* dell'Autorità (www.autorita.energia.it) il presente provvedimento, che entra in vigore alla data della sua prima pubblicazione.

4 settembre 2009

Il Presidente: Alessandro Ortis